



## CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO

### Ai presentatori delle liste dei candidati

**Oggetto: lettera accompagnatoria relativa alle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” alla carica di sindaco per le elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026.**

Si fa presente che nei giorni di venerdì 24 aprile dalla ore 08:00 alle ore 20:00 e sabato 25 aprile dalle ore 08:00 alle ore 12:00, è possibile la presentazione alla SEGRETERIA DEL COMUNE delle liste dei candidati per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Si rileva che la consegna delle liste deve avvenire **ENTRO le ORE 12:00 del GIORNO 25 APRILE 2026 E CHE TALE TERMINE E’ PERENTORIO.**

L’accesso per la consegna delle liste potrà avvenire esclusivamente dal portone di accesso principale della sede municipale, via F. M Preti n. 36, che allo scadere del termine previsto dalla norma verrà chiuso e l’accesso totalmente interdetto.

Si rendono disponibili le “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” - Edizione 2025 che possono essere utilizzate per le elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026.

Il paragrafo 1.2.1 da pagina 31 a pagina 36 riguarda le candidature alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, quindi non applicabile al Comune di Castelfranco Veneto.

Il paragrafo 1.2.2 da pagina 36 riguarda le candidature alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e quindi applicabile alle elezioni amministrative del Comune di Castelfranco Veneto.

Alla data del censimento del 2021 la popolazione residente risultava pari a 33.056 abitanti (GU n.53 del 3-3-2023 - Suppl. Ordinario n. 10 pag. 105). Si riporta quindi la tabella 2 di pagina 38 :

C\_C111 - C\_C111 - 1 - 2026-03-28 - 0014173

**Tabella 2**  
**Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**  
**Numero minimo e massimo di candidati in lista**  
**in relazione alla fascia demografica del comune**

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2021	Numero di candidati in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti	11	16
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti NON capoluoghi di provincia	16	24
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e Comuni capoluoghi di provincia con meno di 100.000 abitanti	21	32
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	24	36
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	27	40
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	32	48

Nella raccolta delle sottoscrizioni, si raccomanda di predisporre la modulistica in formato A3 con il frontespizio dedicato alla lista con contrassegno, il candidato sindaco, i candidati alla carica di consigliere con tutti i dati anagrafici, mentre nelle pagine successive l'elenco dei sottoscrittori con i dati indicati nel modello *Allegato n. 2b) pagina 143*. Si sottolinea, infatti, che il sottoscrittore deve avere piena contezza di quale sia il simbolo, il nome dei candidati e dei consiglieri per i quali intende esprimere il proprio appoggio. Le firme raccolte in forma separata dalla lista verranno ruscate.

Si evidenzia che per la corretta determinazione della proporzione delle rappresentanza di genere nella formazione delle liste dei candidati si deve fare riferimento alla tabella 3 di pagine 40 e 41, come segue:

**Tabella 3**  
**Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, a norma della legge 23 novembre 2012, n. 215**

	Fascia di popolazione del comune (*)	Numero dei consiglieri comunali da eleggere e <b>NUMERO MASSIMO dei candidati</b> di ogni lista determinato dalla legge	<b>NUMERO MINIMO dei candidati</b> della lista stabilito dalla legge	Determinazione del numero dei candidati corrispondente al numero minimo di ogni lista con eventuale arrotondamento (1)
			$\frac{2}{3}$ o $\frac{3}{4}$ del numero massimo	
a)	Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	$\frac{2}{3}$	<b>32</b>
b)	Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	$\frac{2}{3}$	26,66 = <b>27</b>
c)	Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	$\frac{2}{3}$	<b>24</b>
d)	Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e Comuni capoluogo di provincia	32	$\frac{2}{3}$	21,33 = <b>21</b>
		32	$\frac{2}{3}$	21,33 = <b>21</b>
e)	Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	$\frac{2}{3}$	<b>16</b>
f)	Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	$\frac{2}{3}$	10,66 = <b>11</b>
g)	Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	$\frac{3}{4}$	<b>12</b>
h)	Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	$\frac{3}{4}$	<b>9</b>

C\_C111 - C\_C111 - 1 - 2026-03-28 - 0014173

Il paragrafo 1.3 riguarda la “Dichiarazione di presentazione dei candidati” da pagina 42, in particolare il punto 1.3.1, riguarda il numero minimo e massimo degli elettori che possono sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati. Per la fascia demografica del Comune di Castelfranco Veneto, si prevede la sottoscrizione come da tabella 4 di pagina 45:

**Tabella 4**

**Numero minimo e massimo di elettori che possono sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati in relazione alla fascia demografica del comune (articolo 3, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81)**

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2021	Numero di elettori sottoscrittori	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti	—	—
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	350	700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	500	1.000
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	1.000	1.500

Considerato che con Decreto del Prefetto di Treviso del 14.03.2026, fasc.4046/2025 Area II protocollo n. 0023450, pervenuto il 14.03.2026, al prot. n. 0011989, è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto e la nomina del Commissario, dott. Alessandro Sallusto, per la provvisoria gestione dell'Amministrazione Comunale, in attesa del Decreto di scioglimento, il Segretario Generale, unitamente ai

Funzionari incaricati dal Sindaco, si rendono disponibili ad effettuare le autentiche delle firme, previo accordo.

Si riporta l'art. 14 legge n. 53 del 21 marzo 1990 che riporta anche tutti gli altri soggetti competenti.

**Art. 14**

*1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, ((nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)), i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.*

*2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

*3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.*

In riferimento al paragrafo 1.3.8, avente ad oggetto il mandatario elettorale per la raccolta di fondi con cui finanziare la campagna elettorale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, stante la complessità della normativa, si è ottenuta la disponibilità di un membro del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Venezia ad effettuare apposita riunione illustrativa delle modalità relative alla raccolta fondi con un referente per ciascuna lista. Si chiede pertanto di fornire suddetto nominativo con relativo recapito per poterlo contattare una volta fissata la data dell'incontro.

**Per il resto si invita a leggere attentamente le istruzioni allegate.**

Distinti saluti.

Castelfranco Veneto, lì 27/03/2026.

Responsabile Servizi Demografici ed Elettorali

Dott.ssa Raffaella Bresolin

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Chiara Perozzo

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

C\_C111 - C\_C111 - 1 - 2026-03-28 - 0014173